



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 26.9.2008
COM(2008) 592 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

relativa all'allegato XII dello statuto

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

relativa all'allegato XII dello statuto

1. BASE GIURIDICA

La presente relazione si prefigge di presentare al Consiglio una valutazione del regime pensionistico dei funzionari europei, conformemente all'articolo 14 dell'allegato XII dello statuto.

L'articolo 83 stabilisce che il pagamento delle prestazioni previste dal regime di pensioni è a carico del bilancio delle Comunità, che gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni in base al criterio di ripartizione fissato per il finanziamento di queste spese e che i funzionari contribuiscono per un terzo al finanziamento del regime delle pensioni.

L'articolo 83 bis e l'allegato XII dello statuto definiscono le *norme attuariali* per il calcolo dell'aliquota di contributo necessaria per garantire l'equilibrio del regime stesso.

2. CONCETTI FONDAMENTALI DEL REGIME PENSIONISTICO DEI FUNZIONARI EUROPEI

2.1. Equilibrio attuariale del regime pensionistico

2.1.1. *Lo statuto: il principio dell'equilibrio attuariale*

Il regime pensionistico dei funzionari europei rispetta il principio dell'equilibrio attuariale. Il contributo annuale versato dal personale deve coprire 1/3 dei diritti maturati durante l'anno, ossia delle future pensioni di anzianità del personale, nonché del diritto (a determinate condizioni) ad un'indennità di invalidità, una pensione di reversibilità o una pensione di orfano. In altri termini, il contributo annuale è destinato a finanziare un terzo del costo previdenziale del regime pensionistico, cioè una serie di pagamenti dovuti in futuro. Per rendere possibile tale calcolo, la serie di pagamenti destinati ai dipendenti delle Comunità europee dev'essere valutata al valore attuale (applicando un tasso di attualizzazione). Il calcolo consiste quindi in una valutazione attuariale.

In termini tecnici, il metodo utilizzato per il calcolo dell'aliquota di contributo al regime delle pensioni è quello stabilito dalla norma internazionale IAS19, denominato "proiezione dell'unità di credito". La somma dei valori attuariali dei diritti maturati dagli affiliati attivi – denominata nella prassi attuariale "costo previdenziale" – viene rapportata al totale annuo degli stipendi base degli affiliati stessi per ottenere l'aliquota di contributo.

Per valutare il costo previdenziale occorre basarsi su varie ipotesi attuariali, quali il tasso d'interesse reale, i tassi di mortalità ovvero la progressione della massa salariale. I valori reali di tali ipotesi possono risultare lievemente diversi da quelli

previsti al momento del calcolo. Tali divergenze possono determinare lievi squilibri annuali (in positivo o in negativo). I piccoli squilibri annuali teorici tendono a compensarsi tra loro sul lungo termine poiché i valori delle ipotesi attuariali vengono periodicamente rivisti al rialzo o al ribasso per tener conto dei corrispondenti valori rilevati.

I contributi versati nell'anno in corso non sono calcolati con la finalità di coprire le pensioni erogate nello stesso anno: possono infatti essere superiori o inferiori. Il principio dell'equilibrio attuariale garantisce l'equilibrio a lungo termine, non l'equilibrio annuale: si tratta di un concetto diverso da quello dell'equilibrio annuale dei flussi di cassa.

Il regime pensionistico dei funzionari europei è in equilibrio se i contributi annuali versati dal personale coprono un terzo dei diritti maturati durante l'anno, cioè, secondo lo statuto, per la pensione di anzianità, l'1,9% o il 2% dell'ultimo stipendio base prima del pensionamento.

2.2. Contributo al regime pensionistico e prestazioni

Il capitolo 3 del titolo V dello statuto, integrato dalle disposizioni degli allegati VIII e XIII, disciplina il diritto alla pensione di anzianità o all'indennità di invalidità. L'articolo 83 stabilisce che i funzionari devono contribuire per un terzo al finanziamento del regime delle pensioni. Il contributo a carico dei funzionari è attualmente fissato al 10,25% dello stipendio base.

Tale aliquota di contributo potrebbe salire al 10,9% a decorrere dal 1° luglio 2008 secondo il risultato del calcolo 2008 e previa proposta della Commissione approvata dal Consiglio.

Il calcolo dell'aliquota di contributo e delle prestazioni si fonda su una serie di parametri e di ipotesi attuariali, di cui alcuni illustrati di seguito.

2.2.1. Diritti a pensione

I diritti a pensione sono quelli maturati dal funzionario fino all'età del collocamento a riposo. Essi sono espressi in percentuale dello stipendio base utilizzato per calcolare la pensione. Il personale matura ogni anno diritti a pensione in contropartita del contributo al regime pensionistico, conformemente alle seguenti disposizioni dello statuto¹.

Secondo l'articolo 77 dello statuto, l'ammontare massimo della pensione di anzianità è fissato al 70% dell'ultimo stipendio base relativo all'ultimo grado nel quale è stato inquadrato il funzionario durante un anno almeno. L'1,9% dello stipendio base all'età del collocamento a riposo rimane acquisito al funzionario per ciascun anno di servizio calcolato in base alle disposizioni dell'articolo 3 dell'allegato VIII.

In deroga all'articolo 77, secondo comma, seconda frase, il funzionario entrato in servizio anteriormente al 1° maggio 2004 matura il 2% del trattamento ivi

¹ Esistono altre due modalità di acquisizione di diritti a pensione: il trasferimento di diritti da un altro regime e l'acquisto.

menzionato per annualità, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 dell'allegato VIII.

Il massimo di annualità che può essere preso in considerazione per la costituzione del diritto alla pensione di anzianità è fissato al numero necessario per raggiungere il massimo della pensione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, dello statuto (articolo 2 dell'allegato VIII dello statuto).

In sintesi, per ottenere l'ammontare massimo della pensione di anzianità (70% dello stipendio base) sono necessarie 35 annualità ("vecchi" funzionari) o 36,84 annualità ("nuovi" funzionari).

2.2.2. *Prestazioni*

Le prestazioni sono pari ai diritti a pensione moltiplicati per lo stipendio base all'età del collocamento a riposo. I titolari di un'indennità di invalidità sono collocati a riposo d'ufficio l'ultimo giorno del mese nel corso del quale viene adottata la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina con cui si constata l'incapacità definitiva dell'interessato di esercitare le proprie funzioni (articolo 53 dello statuto). Le pensioni di reversibilità si fondano sulla pensione di anzianità e sono calcolate conformemente al capitolo 4 dell'allegato VIII dello statuto.

2.2.3. *Età pensionabile*

Lo statuto stabilisce che l'età normale di pensionamento dei funzionari è di 63 anni, ma l'allegato XIII prevede un periodo transitorio. Tuttavia, per il calcolo dell'aliquota di contributo è necessario stimare l'età pensionabile ipotizzata". In generale, il personale va in pensione poco dopo l'età pensionabile minima. Per il calcolo si utilizzano diverse tabelle, in funzione della data di entrata in servizio presso l'UE.

3. **PROCEDURA DELLA RELAZIONE SUL REGIME PENSIONISTICO**

3.1. **Gruppo di lavoro "articolo 83"**

Le questioni tecniche sorte in sede di attuazione dell'allegato XII sono trattate da Eurostat in collaborazione con gli esperti delle amministrazioni nazionali competenti che partecipano al gruppo di lavoro "articolo 83" dello statuto. Tale gruppo di lavoro si è riunito ogni anno, come richiesto dallo statuto. Le riunioni si sono svolte a Lussemburgo il 7 giugno 2004, l'8 giugno 2005, il 19 giugno 2006, il 26 giugno 2007 e il 27 giugno 2008.

Il gruppo ha discusso i documenti metodologici elaborati da Eurostat. Il gruppo di lavoro "articolo 83" ha ricevuto tutta la documentazione necessaria per convalidare il lavoro svolto da Eurostat. I documenti trasmessi al gruppo di lavoro hanno fornito tutti i dati necessari. La documentazione è disponibile su CIRCA (sito web di Eurostat), cui i membri del gruppo di lavoro hanno accesso. Il gruppo di lavoro formula suggerimenti o chiede delucidazioni. Le decisioni sono sempre state adottate consensualmente.

Inoltre, Eurostat scambia pertinenti informazioni su questioni attuariali con organizzazioni internazionali quali la JPAS (Joint Pensions Administrative Section -

Sezione amministrativa comune Pensioni delle organizzazioni coordinate, tra cui OCSE, NATO, ESA, Consiglio d'Europa, NAMSA...), l'Ufficio europeo dei brevetti ed Eurocontrol.

3.2. Attuari indipendenti

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, dell'allegato XII dello statuto, attuari indipendenti (Ernst & Young Actuaire-Conseils, 11, allée de l'Arche, 92037 Paris La Défense cedex) coadiuvano Eurostat per l'attuazione metodologica nonché la definizione ed il calcolo delle corrispondenti ipotesi attuariali.

Riguardo a queste ultime, Ernst & Young Actuaire-Conseils ha svolto indagini per accertare che i dati di base forniti da Eurostat venissero utilizzati correttamente.

I resoconti di E&Y (disponibili su CIRCA) hanno convalidato le aliquote di contributo di Eurostat. In diverse occasioni hanno formulato osservazioni di cui Eurostat ha tenuto conto ove possibile.

4. PARAMETRI E IPOTESI ATTUARIALI

4.1. Principali variabili

4.1.1. Parametri statutari

Si tratta di valori collegati principalmente all'applicazione dello statuto. Essi variano secondo determinate situazioni connesse alla situazione personale di ciascun funzionario (ad esempio, il tasso annuo di maturazione dei diritti a pensione è dell'1,9% per il personale assunto a decorrere dal 1° maggio 2004 e del 2% per chi è stato assunto prima di tale data). Tali valori possono essere stabiliti esattamente.

4.1.2. Ipotesi attuariali

Si tratta di valori ignoti che non possono essere stabiliti esattamente. Le principali ipotesi attuariali sono le tavole di mortalità e invalidità, la tabella della progressione salariale (ISP), la probabilità di essere coniugati alla data del collocamento a riposo, i coefficienti per gli orfani e il coniuge divorziato ecc... I valori di tali ipotesi attuariali sono stati stimati conformemente alle prassi attuariali generali e discussi con gli esperti delle amministrazioni nazionali competenti alle riunioni annuali del gruppo di lavoro "articolo 83".

4.1.3. Parametri economici

A norma degli articoli 10 e 11 dell'allegato XII dello statuto, il tasso di attualizzazione reale e l'incremento generale delle retribuzioni (GSG) sono calcolati come media dei corrispondenti tassi dei 12 anni precedenti.

Nell'aggiornamento 2008, il valore del tasso di attualizzazione reale è del **3,1%** a fronte del 3,4% della valutazione attuariale 2007. Il GSG è pari allo **0,4%** invece dello 0,5% del 2007. Tali variazioni, combinate all'effetto di variazioni relative ad altre ipotesi attuariali, spiegano perché l'aliquota di contributo calcolata salga al 10,9%.

4.1.4. Parametri demografici

La popolazione considerata è costituita da affiliati attivi al regime pensionistico dei funzionari europei, compresi:

- funzionari in attività nonché funzionari in congedo parentale,
- affiliati la cui contribuzione al regime pensionistico è facoltativa (ad esempio funzionari in aspettativa per motivi personali),
- invalidi che percepiscono un'indennità ai sensi dell'articolo 78 dello statuto,
- beneficiari di un'indennità per cessazione definitiva dal servizio.

Al 31 dicembre 2007 risultavano **47 596** affiliati attivi, con un aumento netto di **2 643** unità rispetto all'anno precedente.

Tale incremento significativo della popolazione è riconducibile principalmente all'assunzione di agenti contrattuali (nuova categoria definita dal regime applicabile agli altri agenti) nonché di funzionari e agenti temporanei dei nuovi Stati membri.

Al 31 dicembre 2007 risultavano affiliati attivi 7 037 agenti contrattuali, a fronte di 6 404 al 31 dicembre 2006, con un aumento del 9,88%. La maggior parte dei suddetti nuovi affiliati sostituisce personale ausiliario (precedente categoria di personale non affiliato).

4.2. Sintesi dei principali parametri utilizzati nell'ultima valutazione del regime pensionistico

Le tabelle seguenti riportano i valori e le ipotesi attuariali principali. Occorre rilevare che si tratta di mere tabelle riepilogative, non esaustive, delle variabili principali. Per informazioni precise e complete si rimanda allo statuto.

Parametri statutari utilizzati nella valutazione attuariale

Parametro	Valore
Fonte giuridica	Statuto in vigore dall'1.5.2004
Data di riferimento per la popolazione (allegato XII, articolo 1)	31.12.2007
Età massima di collocamento a riposo (statuto, articolo 52)	65 anni (a titolo eccezionale, 67)
Età minima di collocamento a riposo (statuto, articolo 52 e allegato XIII, articolo 22)	63 anni o prima per i funzionari in servizio prima dell'1.5.2004
Età minima di prepensionamento (statuto, articolo 52, allegato VIII, articolo 9 e allegato XIII, articolo 23)	55 anni o prima per i funzionari in servizio prima dell'1.5.2004
Categoria e grado per il minimo vitale (allegato VIII, articolo 6)	Primo scatto del grado 1
Pensione di anzianità massima (statuto, articolo 77)	70% dello stipendio base alla data del collocamento a riposo
Tasso annuale di maturazione dei diritti a pensione (articolo 77 dello statuto e articolo 21 dell'allegato XIII)	1,9% o 2% per i funzionari assunti prima dell'1.5.2004
Maggiorazione a favore dei funzionari in servizio dopo l'età normale di collocamento a riposo (allegato VIII, articolo 5 e allegato XIII, articolo 22)	Incentivo di Barcellona
Pensione di anzianità minima (statuto, articolo 77)	4% del minimo vitale per anno di servizio
Indennità di invalidità (statuto, articolo 78)	70% dello stipendio base
Indennità minima di invalidità (statuto, articolo 78)	100% del minimo vitale
Pensione di reversibilità (statuto, articolo 79 e allegato VIII, articolo 18)	60% della pensione di anzianità
Pensione di reversibilità minima (statuto, articolo 79 e allegato VIII, articolo 18)	35% dell'ultimo stipendio base
Pensione di reversibilità (statuto, articolo 79 e allegato VIII, articolo 17)	60% della pensione di anzianità che sarebbe spettata al funzionario
Pensione di reversibilità minima (statuto, articolo 79)	35% dell'ultimo stipendio base o minimo vitale

Ipotesi attuariali²

Ipotesi attuariale	Valore
Differenza d'età media tra uomini e donne coniugati	3 anni
Probabilità di essere coniugati all'età del collocamento a riposo (uomini)	84%
Probabilità di essere coniugate all'età del collocamento a riposo (donne)	38%
Stato civile	stato alla data della valutazione
Coefficiente per la pensione di orfano o di coniuge divorziato	10%
Coefficiente allegato VIII (coefficiente correttore)	0,0%
Età ipotizzata di collocamento a riposo	63 - 64
Tasso di attualizzazione reale	3,1% (vedi punto 2)
Incremento generale delle retribuzioni (GSG)	0,4% (vedi punto 3)
Tasso di rivalutazione generale delle pensioni	0,4% (pari al GSG)
Singola progressione salariale (ISP)	Tavola ISP 2008
Tavola di mortalità (popolazione sana)	ICSLT 2008
Tavola di mortalità (invalidi)	Tasso di mortalità corrispondente ad una età di 3 anni superiore rispetto alla popolazione sana
Tavola di invalidità	Tavola di invalidità UE 2008

² Valutazione 2008.

5. RISULTATI: EVOLUZIONE DELL'ALIQUTA DI CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO

5.1. Evoluzione dell'aliquota di contributo al regime pensionistico

Contributo al regime delle pensioni per anno

Voci	Valutazioni delle pensioni				
	2004	2005	2006	2007	2008
	Data di riferimento				
	31/12/2003	31/12/2004	31/12/2005	31/12/2006	31/12/2007
Costo previdenziale pensioni di anzianità	25,9%	25,4%	25,9%	26,9%	29,6%
Costo previdenziale indennità di invalidità	3,8%	3,8%	3,7%	2,3%	2,2%
Costo previdenziale decesso	1,6%	1,6%	1,6%	1,7%	1,0%
Rapporto costo previdenziale/ SB	31,29%	30,8%	31,2%	30,9%	32,8%
Aliquota di contributo dei funzionari (1/3 del rapporto totale)	10,4%	10,3%	10,4%	10,3%	10,9%
Aliquota di contributo dei funzionari applicata	9,75%	10,25%	10,25%	10,25%	10,90%

Nel periodo 2004-2008, per garantire l'equilibrio del regime, l'aliquota di contributo al regime delle pensioni è stata calcolata pari ad 1/3 del rapporto tra il costo previdenziale totale e il totale annuo degli stipendi base.

5.2. Risultati dell'ultima valutazione del regime pensionistico

La suindicata aliquota di contributo calcolata (10,9%) è pari ad un terzo del rapporto tra il costo previdenziale complessivo (1 002 milioni di euro) e il totale annuo degli stipendi base (3 056 milioni di euro). Si tratta di un'aliquota *maggiore* (+0,6%) di quella calcolata nel 2007 (10,3%).

La valutazione attuariale provvisoria 2008 del regime pensionistico dei funzionari europei indica che, per garantire l'equilibrio del regime stesso, l'aliquota necessaria per finanziare un terzo delle prestazioni dovute è pari al **10,9%** dello stipendio base (ovvero dell'indennità di invalidità).

A norma dell'articolo 83 bis dello statuto, nel caso in cui risulti uno scarto di almeno 0,25 punti tra l'aliquota dei contributi in corso di applicazione (10,25%) e quella necessaria al mantenimento dell'equilibrio attuariale (**10,9%**), il Consiglio verifica se occorre adattare tale aliquota secondo le modalità definite all'allegato XII.

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato XII, l'adeguamento con effetto a decorrere dal 1° luglio 2008 non deve tradursi in un contributo superiore o inferiore di più di un punto percentuale rispetto al tasso applicato l'anno precedente (10,25%).

Di conseguenza, per garantire l'equilibrio del regime delle pensioni, a decorrere dal 1° luglio 2008 occorre applicare la seguente aliquota di contributo: **10,9%**.

6. EQUILIBRIO DEL REGIME DELLE PENSIONI


Come illustrato al punto 2.1.2 della presente relazione, il regime pensionistico dei funzionari europei è in equilibrio se i contributi annuali versati dal personale coprono un terzo dei diritti maturati durante l'anno, cioè, secondo lo statuto, per la pensione di anzianità, l'1,9% o il 2% dell'ultimo stipendio base prima del pensionamento. Poiché l'aliquota di contributo è calcolata in modo da garantire l'equilibrio del regime delle pensioni, questo è in equilibrio quando viene applicata l'aliquota calcolata.

Durante il periodo di riferimento della presente relazione, precisato all'articolo 14 dell'allegato XII dello statuto, la Commissione ha proposto e il Consiglio ha adottato l'aliquota di contributo calcolata da Eurostat previa considerazione delle specifiche disposizioni dello statuto:

- l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato XII dello statuto (gli adeguamenti non devono tradursi in un contributo superiore o inferiore di più di un punto percentuale rispetto al tasso applicabile l'anno precedente);
- l'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato XII dello statuto (l'adeguamento con effetto a decorrere dal 1° luglio 2004 non deve tradursi in un contributo superiore al 9,75% e l'adeguamento con effetto a decorrere dal 1° luglio 2005 non deve tradursi in un contributo superiore al 10,25%);
- l'articolo 83 bis, paragrafo 4, dello statuto (nel caso in cui risulti uno scarto di almeno 0,25 punti tra l'aliquota dei contributi in corso di applicazione e quella necessaria al mantenimento dell'equilibrio attuariale, si deve verificare se occorra adattare l'aliquota).

Nella tabella seguente figura un riepilogo delle aliquote di contributo calcolate e di quelle applicate:

Riepilogo delle aliquote di contributo calcolate e di quelle applicate



Dal grafico risulta che è stata applicata un'aliquota di contributo al regime delle pensioni molto prossima a quella calcolata da Eurostat. Si noti che le piccole differenze tra le aliquote conseguenti all'applicazione delle suindicate disposizioni dello statuto possono avere segno positivo o negativo e che tendono a compensarsi tra loro sul lungo periodo.

Pertanto, il metodo ha raggiunto il suo scopo specifico di garantire che il contributo al regime delle pensioni versato dal personale al bilancio copra un terzo del costo del regime stesso, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato XII dello statuto, e quindi che il regime sia in equilibrio.

7. PROBLEMI INSORTI, SOLUZIONI E ULTERIORE ATTIVITÀ

7.1. ISP

Di norma, per calcolare le ipotesi attuariali si utilizzano rilevazioni precedenti (ad esempio, tavola di mortalità, GSG). Ciò non è avvenuto nel 2004 all'atto della definizione dell'ISP (progressione salariale). Il nuovo statuto in vigore dal 1° maggio 2004 ha istituito una nuova categoria di personale (gli agenti contrattuali) ed apportato modifiche importanti alle tabelle di stipendio e alle norme relative alle promozioni di funzionari ed agenti temporanei. L'insieme di tali modifiche ha reso impraticabile, all'atto della definizione dell'ipotesi, il riferimento a precedenti rilevazioni concernenti le progressioni salariali.

Nel 2004-2005 il metodo si fondava sui tassi di promozione indicativi utilizzando la tabella B dell'allegato I dello statuto. Per la valutazione 2006 è stato presentato al gruppo di lavoro "articolo 83" un nuovo metodo, basato su una media mobile, su un periodo massimo di rilevazione di 12 anni, del tasso di promozione indicativo e del tasso di promozione rilevato (a partire dal 2005) per categoria di personale, grado,

scatto e anni che mancano alla pensione. Lo stesso periodo di rilevazione viene utilizzato per il calcolo del tasso di attualizzazione reale e del tasso GSG.

Soluzione proposta:

Si propone di proseguire con tale metodo. Esso tiene conto in misura crescente delle promozioni rilevate, che incideranno sempre di più rispetto ai tassi di promozione indicativi. L'ISP così calcolata tiene pienamente conto degli avanzamenti di scatto durante tutta la carriera del personale. Se necessario, possono essere previsti alcuni miglioramenti del metodo attuale, d'intesa con gli esperti nazionali.

7.2. Invalidità

Nell'ambito della valutazione 2008 del regime pensionistico è stata utilizzata una nuova tavola di invalidità (tavola di invalidità UE 2008). Come illustrato precedentemente, per stimare i tassi di invalidità nell'ambito del nuovo statuto in vigore dal 1° maggio 2004 sono state utilizzate rilevazioni relative a quattro anni soltanto (2004, 2005, 2006 e 2007) (si è tenuto conto dei titolari di indennità di invalidità). La nuova tavola è stata presentata alla riunione del gruppo di lavoro "articolo 83" tenutasi il 27 giugno 2008.

La brevità del periodo di rilevazione su cui si basa la stima dei tassi di invalidità non consente di elaborare un insieme di stime precise quanto quelle fondate su un periodo più lungo. Di conseguenza, in futuro potrebbero rendersi necessari aggiornamenti delle tavole di invalidità. Questa impostazione è condivisa anche dagli attuari indipendenti.

Soluzione proposta:

Proseguire la rilevazione dell'invalidità ogni anno e calcolare i tassi di invalidità sulla base di una media mobile delle rilevazioni disponibili su un periodo massimo di 12 anni (lo stesso periodo di rilevazione viene utilizzato per il calcolo del tasso di attualizzazione reale e del tasso GSG).

7.3. Tavola di mortalità

È stata utilizzata la stessa tavola di mortalità (tavola di mortalità UE 2004) impiegata per la valutazione 2004. Il tasso di mortalità reale del periodo 2004-2007 è stato analizzato e raffrontato con la mortalità prevista secondo la tavola UE 2004. L'analisi ha portato a concludere che per le età comprese tra 30 e 69 anni la mortalità è inferiore a quella indicata dalla tavola di mortalità UE 2004 mentre per la fascia d'età sopra i 70 anni è superiore.

Eurostat e la Sezione amministrativa comune Pensioni delle sei organizzazioni coordinate hanno avviato un progetto comune inteso ad elaborare una tavola unica della mortalità fondata su una vasta popolazione di funzionari con sede in Europa: l'ICSLT (International Civil Servants Life Table – Tavola di mortalità dei funzionari internazionali) 2008. Questa tavola è stata certificata da un attuario esterno che ha raccomandato inoltre di aggiornare periodicamente le tavole di mortalità. Per il calcolo 2008 è stata utilizzata questa tavola.

Soluzione proposta:

Impiegare la tavola di mortalità ICSLT 2008 invece della tavola UE 2004.

7.4. Tasso di attualizzazione

Eurostat ha incontrato difficoltà ad ottenere il tasso d'interesse 2005 e 2006 da utilizzare per la valutazione delle pensioni. Come precedentemente illustrato, il problema era dovuto al fatto che la Commissione non elaborava più la curva di rendimento titoli in euro zero-coupon con scadenza 21 anni, visto che l'elaborazione di tutte le curve di rendimento titoli in euro zero-coupon era stata trasferita alla Banca centrale europea (BCE). Poiché la BCE non aveva ancora elaborato la curva di rendimento titoli in euro zero-coupon con scadenza 21 anni, Eurostat ha stimato i tassi 2005 e 2006 sulla base del rendimento di riferimento dei titoli di Stato della zona euro con scadenza 30 anni elaborato dalla BCE, rapportando i tassi alla scadenza 21 anni.

La BCE ha realizzato la curva di rendimento in euro nell'estate 2007 e da allora Eurostat diffonde anche dati "giornalieri" per le scadenze da 1 a 30 anni. Inoltre, dal gennaio 2008 sono disponibili sul sito web di Eurostat i dati annui 2007.

Il tasso nominale annuo 2007 dei titoli di Stato zero-coupon con scadenza 21 anni è del 4,5% (2,2% reale). Di conseguenza, la media mobile (1996-2007) del tasso reale utilizzata nella valutazione provvisoria delle pensioni 2008 è del 3,1%.

Soluzione proposta:

L'articolo 10 dell'allegato XII dello statuto stabilisce le modalità di determinazione del tasso d'interesse: *“1. I tassi d'interesse da prendere in considerazione per i calcoli attuariali sono basati sui tassi d'interesse medi osservati in relazione al debito pubblico a lungo termine degli Stati membri...”*. Poiché il problema della disponibilità dei dati è stato risolto (ora la BCE elabora la curva di rendimento dei titoli in euro zero-coupon con scadenza 21 anni), Eurostat continuerà ad utilizzare tali modalità per i calcoli attuariali. Pertanto, nell'ambito della valutazione 2008 delle pensioni si utilizzerà il summenzionato tasso nominale del 4,5%.


8. INCIDENZA DEL REGIME PENSIONISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE SUL BILANCIO

A norma dell'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto, i funzionari contribuiscono per un terzo al finanziamento del regime delle pensioni delle Comunità europee. Il paragrafo 1 dello stesso articolo stabilisce che il pagamento delle prestazioni previste dal regime di pensioni è a carico del bilancio delle Comunità e che gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni.

Come precedentemente illustrato, i contributi versati nell'anno in corso non sono calcolati con la finalità di finanziare le pensioni e le altre prestazioni erogate nello stesso anno. Il principio dell'equilibrio attuariale garantisce l'equilibrio a lungo termine, non l'equilibrio annuale: ciò significa che l'aliquota di contributo si fonda sui pagamenti dovuti in futuro allorché gli attuali affiliati attivi andranno in pensione. L'aliquota non è connessa né è influenzata dall'attuale spesa di bilancio destinata a finanziare le pensioni erogate attualmente.

I contributi al regime delle pensioni finanziano un terzo delle prestazioni dovute in futuro. Essi figurano come entrate del bilancio comunitario. Il saldo è coperto dagli Stati membri al momento del pagamento.

Il grafico seguente illustra l'incidenza delle crescenti aliquote di contributo e del crescente numero di affiliati attivi. **Le entrate derivanti dal contributo al regime delle pensioni sono più che raddoppiate** nel periodo considerato (2000–2007), passando dai 154 milioni di euro del 2000 a 340 milioni di euro nel 2007.



Tale incremento è dovuto principalmente:

- all'aumento dell'aliquota di contributo al regime delle pensioni (salita dall'8,25% del 2000 al 10,25% del 2005, 2006 e 2007);
- al crescente numero di affiliati attivi (passati ad esempio da 34 511 nel 2004 a 47 297 nel 2007).

9. CONCLUSIONI

Il metodo ha raggiunto il suo scopo specifico di garantire l'equilibrio del regime pensionistico delle Comunità europee, in quanto il contributo alla pensione versato dal personale al bilancio copre un terzo dei diritti maturati ogni anno per i seguenti motivi:

- l'aliquota di contributo calcolata da Eurostat ha finanziato un terzo dei diritti alla pensione maturati nello stesso anno;
- l'aliquota di contributo calcolata è stata convalidata da attuari indipendenti;
- è stata applicata un'aliquota di contributo molto prossima a quella calcolata;
- le lievi divergenze tra l'aliquota calcolata e quella applicata sono riconducibili a specifiche disposizioni dello statuto; poiché tali differenze possono essere di segno positivo o negativo, esse tendono a compensarsi tra loro sul lungo periodo.

Le entrate del bilancio derivanti dal contributo al regime delle pensioni sono aumentate a seguito dell'incremento dell'aliquota e del numero di affiliati attivi.

Per i motivi suesposti, la Commissione ritiene che il regime pensionistico dei funzionari europei sia in equilibrio. Ai punti critici sono state trovate soluzioni che

non implicano una revisione dell'allegato XII. La Commissione ritiene pertanto che non sia necessario modificare lo statuto.